

Riassesti. I soci privati potrebbero versare solo una quota del maggior valore del patrimonio registrato negli ultimi nove anni - Corsa contro il tempo per la definizione entro l'anno

Cdp, una legge per la quota delle Fondazioni

Il Consiglio di Stato indica la strada di compromesso per la conversione delle azioni degli Enti

Laura Serafini
ROMA

Si avvia verso una soluzione entro la fine dell'anno la partita delle conversione delle azioni, da privilegiate in ordinarie, possedute dalle Fondazioni bancarie nella Cassa depositi e prestiti. Sarà una corsa contro il tempo se il Ministero del Tesoro, come probabile, sceglierà di intervenire con un provvedimento legislativo per sanare la situazione. Tanto che secondo alcune agenzie di stampa si rischia anche di andare alla definizione nel nuovo anno.

L'assist per arrivare all'epilogo entro dicembre è stato fornito ieri da un parere del Consiglio di Stato ai due principali protagonisti della vicenda, il ministero dell'Economia e le Fondazioni bancarie.

I magistrati contabili hanno messo nero su bianco l'avallo legale, come del resto anticipato dal Sole24Ore del 10 novembre, per consentire al ministero di arrivare a una soluzione di compromesso rispetto a due scenari estremi: ovvero che gli enti bancari dovessero versare un conguaglio di 4,4 miliardi (come auspicato dalle strutture tecniche del ministero di via XX Settembre), per loro insostenibile in questo periodo, o che invece potessero ottenere una conversione a costo zero (situazione ottimale per le Fondazioni). I magistrati amministrativi, in buona sostanza, hanno sostenuto la necessità di riconoscere agli enti bancari, in caso di recesso, il diritto ad avere un conguaglio pari «a una quota - corrispondente alla frazione detenuta del capitale sociale - degli incrementi patrimoniali (e solo di tali incrementi patrimoniali) conseguiti da Cdp dal momento dell'ingresso delle Fondazioni al momento dell'esercizio


del diritto di recesso». Che cosa vuol dire questa frase? L'interpretazione - ma ancora una volta il condizionale è d'obbligo - sarebbe quella di prendere a riferimento la percentuale che le Fondazioni hanno nella Cdp, e cioè il 30%, per applicarla all'aumento di valore che il patrimonio netto della Cassa ha avuto dal 2003 a fine 2011 (questo sembra infatti il bilancio preso a riferimento anche dal Tesoro per il calcolo del conguaglio). Quando è stata trasformata in spa la Cassa è stata patrimonializzata con il 10% di Eni, il 10% di Enel e il 35% delle Poste per un valore di 10,9 miliardi. A fine 2011, ricorda il Consiglio di Stato, il patrimonio netto è pari a 14,5 miliardi: una differenza di 3,6 miliardi, il cui 30% è pari a poco più di un miliardo. Se saranno questi i valori presi a riferimento è difficile dirlo, ma il meccanismo per calcola-

re il conguaglio di compromesso che le Fondazioni dovranno versare per restare nel capitale senza diluire la quota del 30 per cento sembra essere questo.

I magistrati contabili indicano anche le modalità con le quali la soluzione da loro prospettata andrebbe formalizzata: suggeriscono un intervento normativo, dunque una legge, che contenga «la determinazione del valore di scambio e di liquidazione che tenga conto dei criteri sopra espressi, volti a circoscrivere la meritevolezza della partecipazione delle fondazioni agli incrementi patrimoniali, conseguiti successivamente al loro ingresso». In realtà, l'ipotesi di un intervento normativo era già stata presa in considerazione dai tecnici del ministero dell'Economia, che da qualche tempo sarebbero al lavoro per preparare un emendamento da inserire in uno dei provvedimenti che andrà all'esame del Parlamento prima della fine dell'anno, come ad esempio la legge di stabilità.


Entrando nel merito del parere del Consiglio di Stato, questi riconosce come corretta l'impostazione del ministero secondo la quale va applicato lo Statuto di Cdp per il calcolo del valore delle azioni in caso di recesso, anche se comunque afferma che i titoli detenuti dalla Fondazioni sono da considerare azioni (e quindi soggette a incremento di valore) e non obbligazioni. Ciò nonostante si suggerisce la strada di compromesso per «scongiurare un eventuale contenzioso» con le Fondazioni che «costituisce un danno in sé e sulla cui rischiosità concreta valuterà il ministero se acquisire anche il parere dell'Avvocatura generale dello Stato».


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fondazioni bancarie

• Una fondazione di origine bancaria è una persona giuridica privata, autonoma e senza fini di lucro che persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Le fondazioni bancarie sono state introdotte per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 218 del 1990, la cosiddetta «legge-delega Amato-Carli».





Azionisti e attività di Cdp

I SOCI CDP

Ministero dell'Economia e delle Finanze


Fondazioni

70%

30%

LE PARTECIPAZIONI

Quota %



Nota:*in attesa di trasferimento delle quote dai ministeri dell'Economia e dello Sviluppo

**possiede una quota dell'89% di Trans Austria Gasleitung GmbH